

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 52 (1980)
Heft: 6

Rubrik: Protezione civile

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.12.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Protezione civile

Sopravvivere e continuare a vivere

L'enorme catastrofe che ha colpito l'Italia e che ha coinvolto la Campania e la Basilicata su un perimetro di complessivi 15.400 km quadrati con 466 comuni e più di 5 milioni di abitanti mette chiaramente in evidenza l'importanza, anche in tempo di pace, di una efficiente Protezione Civile.

Le disfunzioni e la disorganizzazione dei soccorsi è un dato di fatto che venne denunciato senza reticenze da radio, televisione e giornali italiani.

Ecco perché riteniamo opportuno informare i nostri lettori sull'organizzazione della nostra Protezione Civile, che per assolvere efficacemente il compito affidatole deve poter contare sulla volontà e sull'impegno di tutti i cittadini, (ndr).

BASI LEGALI / SCOPO

La «Legge federale sulla protezione civile» del 23 marzo 1962 cita:

Capo primo: in generale

Art. 1

¹La protezione civile è parte della difesa nazionale.

²La protezione civile ha il compito di proteggere, di salvare e di soccorrere le persone e di proteggere i beni mediante misure destinate a evitare o ad attenuare le conseguenze delle azioni belliche. Essa non ha compiti di combattimento.

³La protezione civile può anche essere chiamata, in periodo di pace come in periodo di servizio attivo, ad azioni di soccorso in caso di catastrofi.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

I principali responsabili della protezione civile sono i Comuni. Ad essi incombe l'obbligo di attuare quanto viene prescritto dalla Confederazione e dai Cantoni.

Gli organismi di protezione

Questi organismi comprendono:

- nel Comune: gli organismi locali di protezione, OLP;
- nello stabilimento: gli organismi di protezione di stabilimento, OPS;
- nella zona residenziale: gli organismi di rifugio, Ori.

Gli organismi locali di protezione, quelli di protezione di stabilimento e gli organismi di rifugio sono subordinati al capo locale e costituiscono l'organizzazione di protezione civile del Comune.


La zona dell'organizzazione di protezione civile del Comune è suddivisa, a seconda dell'ampiezza del territorio e del numero della sua popolazione, in isolati, quartieri, settori e circondari.

Direzione e intervento

A capo di ogni organismo locale di protezione sta il *capo locale* che s'occupa dell'approntamento della protezione civile nel Comune. Egli collabora strettamente con gli altri organismi di soccorso, ordina l'intervento della protezione civile e sorveglia la totalità dei provvedimenti della protezione civile nel Comune.

I *capi servizio* assistono il capo locale nello stato maggiore di direzione in qualità di consiglieri specialisti (aiutanti di comando).

ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE (OPC CNE)



I MEZZI

Impianti protettivi

Per poter adempiere i suoi compiti, la protezione civile dispone d'una serie d'impianti protettivi:

- Rifugi privati e pubblici
- Posti di comando
- Impianti del servizio sanitario:
 - posti sanitari
 - posti sanitari di soccorso
 - ospedali di soccorso
- Impianti d'apprestamento per le formazioni d'intervento e per il materiale e l'equipaggiamento
- Attrezzature d'allarme.

I SERVIZI DELL'OPC

Come nell'esercito si hanno diverse armi, così nella protezione civile esistono differenti servizi. A seconda dei compiti che incombono al servizio, vengono create opportune formazioni, ossia gruppi, sezioni o distaccamenti. Per poter svolgere le mansioni loro affidate, queste formazioni sono dotate del materiale necessario.

Servizio d'informazione

Procurare, sfruttare e diffondere informazioni su sinistri o danni avvenuti come pure sulla situazione della protezione civile e della popolazione. Il capo locale ha bisogno di queste informazioni per prendere decisioni. La situazione è costantemente aggiornata sulla tabella delle informazioni.

Servizio trasmissioni

Allarmare le persone che non si trovano nei rifugi. Usare i mezzi di trasmissione.

Servizio di protezione AC

Determinare nei Comuni il grado di contaminazione radioattiva e d'intossicazione. Dirigere i lavori di decontaminazione e di disintossicazione.

Servizio pionieri e antincendio

Attrezzare i rifugi di fortuna ed approntare posti per l'approvvigionamento d'acqua. Trarre in salvo le persone e lottare contro gli incendi.

Servizio polivalente

Cooperare all'attrezzatura e all'arredamento dei rifugi. Salvare le persone sepolte sotto le macerie. Liberare le prese d'aria. Collaborare alla lotta antincendio.

Servizio sanitario

Soccorrere e curare le vittime di catastrofi. Prendere ulteriormente cura della popolazione e assisterla in costruzioni protette in caso di accresciuto pericolo.

Servizio d'approvvigionamento

Approvvigionare il personale degli organismi di protezione civile ed i loro pazienti. Tenere la contabilità.

Servizio trasporti

Assicurare i trasporti necessari alla protezione civile.

Servizio impianti e riparazione

Assicurare l'esercizio delle installazioni tecniche nei rifugi. Organizzare il servizio per le riparazioni.

Gli organismi di protezione di stabilimento

Proteggere il personale nelle aziende. Lottare contro sinistri nello stabilimento.

Gli organismi di rifugio

Attrezzare i rifugi per un soggiorno anche prolungato. Dirigere l'occupazione dei rifugi, informare gli occupanti, organizzare la vita nei rifugi, assistere e rincorare gli occupanti

PROTEZIONE CIVILE E ESERCITO

Nella collaborazione fra protezione civile e esercito, assumono un posto particolare le *truppe di protezione aerea*. Infatti, circa 30000 soldati, provenienti dalle migliori formazioni dell'esercito, dalla Landwehr e dal Landsturm sono incorporati nelle truppe di protezione aerea; ben equipaggiate e ben istruite, queste unità rinforzano efficacemente la protezione civile.

La scuola recluta delle truppe di protezione aerea dura 118 giorni, come quelle

delle altre truppe. Rispetto a tale istruzione, si rileva che i 5 giorni di formazione di base della protezione civile sembrano quanto mai modesti. Contrariamente alla protezione civile, le truppe di protezione aerea sono armate. Esse dispongono altresì di materiale più pesante di quello in dotazione presso la protezione civile.

In caso d'intervento, le truppe di protezione aerea vengono attribuite al *capo locale della protezione civile*, ossia questi designa il luogo e l'urgenza dell'intervento dell'esercito; tuttavia le truppe in azione sono poste sotto comando militare.

ISTRUZIONE

Brevi periodi d'istruzione

Nell'incorporare le persone tenute a servire nella protezione civile, si tiene conto, per quanto possibile, della loro formazione ed esperienza sia professionale, sia militare; ciò permette di limitare proporzionalmente i periodi d'istruzione che sono di breve durata.

Durante i 10 anni di servizio obbligatorio nella protezione civile, un soldato prosciolto dagli obblighi militari presta, di regola, 23 giorni di servizio attivo: 5 giorni nel primo anno d'incorporazione sotto forma d'un corso d'introduzione, i rimanenti 18 giorni intesi come esercizi annuali, ciascuno della durata di due giorni.

Un'istruzione interessante

L'istruzione nella protezione civile s'effettua secondo i principi applicabili alla formazione degli adulti. Un personale d'istruzione specialmente addestrato, sorretto da mezzi didattici moderni, istruisce i membri della protezione civile, facendo loro apprendere le specifiche mansioni del servizio cui sono attribuiti. L'istruzione s'effettua per lo più nei centri d'istruzione specialmente allestiti per le esigenze della protezione civile. Appositi «villaggi d'esercizio», espressamente costruiti, permettono di effettuare esercitazioni realistiche, sovente attuate in mezzo a incendi e macerie. Impianti rappresentati con modelli ridotti, simulatori ed apparecchi speciali servono all'istruzione e al perfezionamento degli specialisti.

DIRITTI E DOVERI

Diritti

I membri della protezione civile percepiscono una retribuzione di funzione per ogni giorno di servizio prestato ed equivalente al soldo del soldato nell'esercito. Essi hanno eventualmente pure diritto ad una *indennità per perdita di guadagno*. I membri sono pure *assicurati* e beneficiano, all'occorrenza, dell'*assicurazione militare* contro gli infortuni e le malattie. Le disposizioni relative alla *protezione contro il licenziamento ingiustificato*, applicabili al servizio militare, sono valide anche per la protezione civile. In tempo di servizio attivo, gli astretti alla protezione civile hanno pure diritto alla sospensione dell'esecuzione (come nel caso del precetto esecutivo, ad esempio).

Doveri

Una volta prosciolto dagli obblighi militari, ogni cittadino svizzero è tenuto a prestare servizio nella protezione civile e ciò fino al compimento del 60° anno d'età. Egli deve assolvere il corso d'introduzione ed affettuare i singoli esercizi. Se gli sono conferite funzioni in seno ai quadri, egli dovrà dar prova di averne le capacità e superare i corsi d'introduzione prescritti per le rispettive funzioni.

Oltre agli uomini prosciolti dagli obblighi militari, sono tenuti a prestare servizio nella protezione civile tutti i cittadini svizzeri che non compiono il servizio militare regolare. Prestano, inoltre, servizio nella protezione civile, a titolo volontario, molti uomini e donne che non sono astretti né al servizio militare, né a quello della protezione civile.

In caso di chiamata generale (affisso di chiamata della protezione civile), tutte le persone obbligate a servire nella protezione civile devono presentarsi. Ciò vale soprattutto in caso di mobilitazione generale. In virtù d'una decisione del Consiglio federale, possono essere mobilitate anche parti di organismi di protezione civile. In caso di catastrofi — provocate ad esempio, da inondazioni, valanghe, ecc. — i Cantoni e i Comuni possono mobilitare i membri della protezione civile.

(Estratto dall'opuscolo «Protezione civile» edito dall'Ufficio federale della protezione civile, 3003 Berna)